II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1975

che abroga le misure di salvaguardia applicabili all'esportazione fuori della Comunità di frumento duro, nonché di farina, semole e semolini di frumento duro d'origine italiana

(75/201/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, con decisione del 4 agosto 1973 (3), la Commissione ha istituito misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di frumento duro fuori della Comunità ; che, con decisione del 20 settembre 1973 (4), modificata con decisione del 26 novembre 1974 (5), essa ha pure istituito misure di salvaguardia applicabili all'esportazione fuori della Comunità di farina, semole e semolini di frumento duro d'origine italiana ;

considerando che l'adozione delle suddette misure è stata motivata dal rialzo dei prezzi della materia prima sul mercato mondiale, rialzo che aveva incitato gli operatori comunitari a smerciare fuori della CEE il frumento duro e i suoi prodotti derivati ; che siffatte esportazioni rischiavano di perturbare gravemente l'approvvigionamento della Comunità in frumento duro, prodotto di cui essa è fortemente deficitaria, nonché l'approvvigionamento dell'Italia in semole e semolini di frumento duro, le cui disponibilità andavano scemando in tale paese a causa del forte rincaro del frumento duro sul mercato mondiale ;

considerando che sul mercato mondiale la situazione va normalizzandosi ; che da qualche tempo i prezzi sono inferiori al prezzo d'entrata ; il che ha determinato il ripristino di un prelievo all'importazione ;

considerando che, per tali motivi, è opportuno abrogare le misure di salvaguardia attualmente in vigore per il frumento duro, nonché per la farina, le semole e i semolini di frumento duro d'origine italiana,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Con effetto dal 9 aprile 1975, sono abrogate le decisioni della Commissione :

— del 4 agosto 1973, che istituisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di frumento duro fuori della Comunità ;

— del 20 settembre 1973, che istituisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione fuori della Comunità di taluni prodotti cerealicoli d'origine italiana.

Articolo 2

Se nella casella n. 12 di un titolo d'esportazione figura una delle diciture di cui all'articolo 1, paragrafo 2, delle decisione della Commissione del 20 settembre

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 219 del 7. 8. 1973, pag. 25.
(4) GU n. L 266 del 22. 9. 1973, pag. 29.
(5) GU n. L 343 del 21. 12. 1974, pag. 11.

1973, e se detto titolo viene utilizzato per un'esportazione a decorrere dal 9 aprile 1975, tale dicitura è da considerarsi nulla e non avvenuta.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione